

Difficoltà della riscossione: il ruolo del revisore secondo la Corte dei conti

Scritto da Interdata Cuzzola | 13/02/2023

Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l'Emilia-Romagna, nella delib. n. 24/2023/PRSE, depositata lo scorso 9 febbraio, l'organo di revisione, esercitando la propria funzione di collaborazione con l'organo consiliare di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 239 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), è chiamato ad un'attività di monitoraggio nel tempo che si può articolare non solo nell'esame del *trend* del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), ma anche nella valutazione di altri indicatori rilevanti allo scopo.

Tali possono essere, secondo i giudici contabili, ad esempio:

- l'indicatore di velocità di riscossione, che misura la capacità di esazione dei crediti dell'ente e che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti;
- il tasso di formazione dei residui attivi, che misura il livello di formazione dei residui attivi per effetto della gestione dell'esercizio considerato e che si ottiene calcolando il rapporto tra la differenza degli accertamenti e le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti;
- il tasso di smaltimento dei residui attivi, che misura il grado di riscossione dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti e che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in conto residui ed i residui passivi iniziali.

Allorquando dai monitoraggi effettuati sulla riscossione emergano criticità, l'organo di revisione è tenuto a suggerire all'ente di intraprendere percorsi virtuosi improntati a maggiore efficienza.